

Secondo il Tribunale di Milano, la richiesta di messa alla prova è ammissibile anche per più reati di Stefano Finocchiaro

www.penalecontemporaneo.it, 12 Maggio 2015

Trib. Milano, ord. 28 aprile 2015, giud. Mannucci Pacini

Segnaliamo ai lettori un provvedimento del Tribunale di Milano in tema di **sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato maggiorenne**, istituito recentemente introdotto dalla legge n. 67/2014 (su cui si vedano i documenti già pubblicati su *questa Rivista*, elencati nella colonna di destra della pagina).

L'ordinanza in oggetto affronta - e risolve affermativamente - la questione relativa all'**ammissibilità della richiesta di messa alla prova nei casi in cui l'imputato sia chiamato a rispondere di più reati**. Il provvedimento muove dalla premessa secondo cui, **in relazione a tutti e tre i reati contestati nel caso di specie - singolarmente considerati - sarebbe ammissibile la richiesta di messa alla prova**[\[1\]](#).

Nell'ordinanza si sostiene che la disposizione contenuta nel **4° comma dell'art. 168 bis**, secondo cui "*la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa per più di una volta*", **non rende di per sé inammissibile la richiesta ogniqualvolta vengano contestati più reati**.

Il motivo addotto, in sintesi, è il seguente: "**per più di una volta**" non significa "**per più reati**"; qualunque operazione ermeneutica che giunga ad equiparare le due locuzioni - oltre che una forzatura *in malam partem* della **lettera della legge** - va ritenuta in contrasto con la **ratio dell'istituto**, ravvisabile tanto nelle **finalità deflattive** dello stesso, quanto nella necessità di "**offrire all'imputato l'occasione** per intraprendere una diversa ed onesta condotta di vita, sul presupposto che **il diritto penale è l'extrema ratio** e **il processo penale deve anzitutto essere connotato da una funzione rieducativa e di aiuto sociale della persona**".

Nel provvedimento si precisa altresì che - anche qualora si ritenesse che i reati contestati siano legati dal vincolo della **continuazione** di cui all'art. 81, co. 2 c.p. - l'ammissibilità della richiesta non verrebbe meno, in quanto l'istituto della continuazione non può mai essere applicato *in malam partem* e non vi sono ragioni per non adottare la medesima soluzione interpretativa consolidatasi in materia di sospensione condizionale della pena, nella cui disciplina - e in particolare all'art. 164, co. 4 c.p. - la possibilità di riconoscere il beneficio viene limitata, facendo ricorso alla medesima locuzione ("**per più di una volta**").

Nondimeno - si conclude nell'ordinanza - "**la pluralità di contestazioni a carico dell'imputato è un dato che il giudice può - anzi deve - considerare nella formulazione della prognosi in ordine al futuro comportamento della persona e all'astensione di quest'ultima dal commettere ulteriori reati**". Potrà quindi essere l'esito negativo di tale valutazione - al più - a determinare il rigetto dell'istanza di messa alla prova dell'imputato, ma non già la mera sussistenza di una pluralità di reati contestati a quest'ultimo, sempreché per ciascuno di essi sia pacificamente ammissibile.

[\[1\]](#) Il reato di cui all'art. 186 c. 7 d.lgs 285/1992 (rifiuto di sottoporsi ad alcool-test) e quello di cui all'art. 341 *bis* c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale), in quanto entrambi puniti con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni; il reato di cui all'art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale), in quanto rientrante nel novero dei delitti indicati dall'art. 550, comma 2 c.p.p. richiamato dall'art. 168 *bis*.

N. RGNR –
N. RG. TRIB –



Tribunale di Milano
Sezione III Penale

Il Giudice, in relazione alla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, avanzata alla presente udienza, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei confronti di [REDACTED], nato il [REDACTED], e domiciliato in [REDACTED], difeso di fiducia dall'avv. [REDACTED], imputato dei reati previsti e puniti dagli artt. 186 c. 7 d.lgs 285/1992, 337 c.p. e 341 *bis* c.p.

Ritenuto che

- ai sensi dell'art. 168 *bis*, comma 1 c.p. la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova può essere avanzata in relazione:
 - i) ai "reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria";
 - ii) ai "delitti indicati dall'art. 550, comma 2 c.p.p."

Per ciascuno dei reati contestati all'imputato, singolarmente considerati, la messa alla prova risulta ammissibile, in quanto:

- a) il reato di cui all'art. 186 c. 7 d.lgs 285/1992 (punito con la pena pecuniaria e l'arresto da sei mesi ad un anno) e il reato di cui all'art. 341 *bis* c.p. (punito con la reclusione fino a tre anni) rientrano fra i reati di cui al punto i);
- b) il reato di cui all'art. 337 c.p., pur essendo punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, rientra nel novero dei delitti indicati dall'art. 550, comma 2 c.p.p. e, pertanto, tra i reati di cui al punto ii).

- Ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4 c.p. *“la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa per più di una volta”*. Tale rilievo, tuttavia, non determina l'inammissibilità della richiesta in quanto la sospensione viene qui concessa una sola volta, sebbene in relazione a più reati.

Sarebbe invero fuorviante escludere l'applicabilità dell'istituto allorché all'imputato venga contestata una pluralità di reati anche quando – per ciascuno di essi, singolarmente considerato – sia ammissibile la sospensione con messa alla prova. Tale soluzione interpretativa – giungendo a ritenere la locuzione legislativa *“per più di una volta”* coincidente con locuzione *“per più reati”* – comporterebbe un'evidente forzatura *in malam partem* del **tenore letterale** della norma, stridendo con il più generale principio di legalità. Essa, inoltre, svilirebbe la portata applicativa del nuovo istituto e si porrebbe in contrasto con la *ratio* di quest'ultimo, evidentemente volto a perseguire finalità deflattive e ad offrire all'imputato l'occasione per intraprendere una diversa ed onesta condotta di vita, sul presupposto che il diritto penale è l'*extrema ratio* e il processo penale deve anzitutto essere connotato da una funzione rieducativa e di aiuto sociale della persona.

- La richiesta di messa alla prova resterebbe ammissibile anche qualora si ritenga che i reati contestati siano legati dal vincolo della continuazione di cui all'art. 81, comma 2 c.p., peraltro, non ipotizzato nel capo d'imputazione del presente procedimento. Ciò in quanto l'istituto della continuazione non può essere applicato *in malam partem* e la *ratio* dello stesso impone di considerare il reato continuato come unico reato o come pluralità di reati a seconda che l'una o l'altra qualificazione risulti in concreto più favorevole per l'imputato.

Anche a voler prescindere da quest'ultima assorbente considerazione, l'ammissibilità della richiesta di messa alla prova – nel caso di specie – non verrebbe in ogni caso esclusa, in quanto:

- considerando il reato continuato come *“pluralità di reati”* non si potrebbe che constatare come per ciascuno di essi l'istituto della messa alla prova risulti applicabile;
- ma anche considerandolo come *“unico reato”* non vi sarebbero ragioni sufficienti per rigettare l'istanza: per nulla peregrina si presenterebbe un'**interpretazione sistematica** che, volgendo lo sguardo alla disciplina della sospensione condizionale, ravvisi come un'espressione analoga a quella in esame venga utilizzata dal legislatore all'art. 164, comma 4 c.p. allorché esclude, con le note eccezioni, la possibilità di riconoscere tale beneficio *“per più di una volta”*: se in tale ambito la consolidata giurisprudenza non ha alcun dubbio a non applicare

tale clausola limitativa – e dunque a riconoscere il beneficio – in ipotesi di condanna per “reato continuato”, non si scorge ragione per cui un’analogha soluzione non possa essere adottata ai fini dell’ammissibilità della messa alla prova in relazione a reati legati dal vincolo della continuazione.

- Pertanto, la presenza di una pluralità di reati contestati, quando – per ciascuno di essi, singolarmente considerato – la richiesta risulti ammissibile, non può di per sé giustificare il rigetto della richiesta di messa alla prova, a prescindere dalla sussistenza o meno di un vincolo di continuazione fra gli stessi.

Nondimeno, la pluralità di contestazioni a carico dell'imputato è un dato che il giudice può – anzi deve – considerare nella formulazione della prognosi in ordine al futuro comportamento della persona e all’astensione di quest’ultima dal commettere ulteriori reati; presupposti, anch’essi, ai quali l’art. 464 *quater* c.p.p. subordina la concessione della messa alla prova.

Rilevato che

- la sospensione del procedimento con messa alla prova non è già stata concessa in altri procedimenti;
- l’imputato non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ai sensi rispettivamente degli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.p.
- la richiesta è stata proposta nei termini di decadenza stabiliti dall’art. 464 bis c.p.p.,

DICHIARA

ammissibile la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato XXXXXXXXXX

Milano, 28 aprile 2015

**Il giudice,
Dott. Ilio Mannucci Pacini**